Oggetto: Relazione tecnica presentata dal Comitato Risparmiatori Azzerati dal Decreto Salva-Banche in sede di audizione informale davanti all'Ufficio di Presidenza della Commissione Finanze e tesoro nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 373 (Collegio arbitrale per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori).

RIFLESSIONI SU SCHEMA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGIO DEI MINISTRI RECANTE I CRITERI E LE MODALITÀ DI NOMINA DEGLI ARBITRATI, IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE PROCEDURE ARBITRALI E E LE MODALITÀ DI FUNZINAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PER L'EROGAZINE, DA PARTE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ, DI PRESTAZIONI IN FAVORE DEGLI INVESTITORI.

Risulta già di ben difficile comprensione l'aver inserito delle barriere per l'accesso al rimborso forfettario, in un primo momento giustificate da indefiniti accordi con l'Unione Europea, giustificazioni che adesso perdono solidità alla luce del rimborso generalizzato che si andrà ad effettuare verso gli obbligazionisti subordinati retail della banca MPS.

Risulta invece impossibile da comprendere l'aver inserito barriere di accesso all'arbitrato per gli obbligazionisti subordinati retail.

L'arbitrato non è un rimborso automatico, ma un percorso abbreviato per poter dimostrare la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Si è in sostanza creata una frattura temporale per cui l'arbitrato non è più una scelta ed un percorso parallelo al rimborso forfettario, come forse pensato in origine, ma bensì è di fatto l'unica alternativa residuale per chi non abbia potuto accedere ai rimborsi forfettari. All'interno del perimetro di investitori esclusi dal rimborso diretto, creare ancora una volta un nuovo sottoinsieme di risparmiatori di serie B lo troviamo iniquo e paradossale.

L'atto del Governo sottoposto al parere Parlamentare prevede all'art 2 comma

a) investitore: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione che li ha emessi.

Quest'ultima frase esclude dall'accesso agli arbitrati le seguenti categorie di risparmiatori:

 investitori che abbiano ricevuto inter vivos le obbligazioni dal risparmiatore iniziale, come in caso di nuova cointestazione del dossier titoli ad un familiare. Il figlio in questo caso oltre ad essere stato escluso dal rimborso forfettario, lo sarà anche dalla possibilità di accedere all'arbitrato. Questo malgrado lo stesso FITD assicurasse a quest'ultimi la possibilità di poter accedere all'arbitrato. Si legge, infatti, nel sito dello stesso Fitd:

8. Cosa succede in caso di trasferimento inter vivos?

Nel caso in cui lo strumento finanziario subordinato sia stato trasferito inter vivos (vendite/donazioni) dall'acquirente originario ad altro soggetto (anche appartenente allo stesso nucleo familiare), viene a decadere il requisito del rapporto negoziale diretto con la Banca. Pertanto, non si potrà accedere al rimborso forfettario, ferma restando la possibilità di accedere alla procedura arbitrale.*

2. Investitori che non abbiano avuto un rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione.

In questo caso ci chiediamo come tale categoria di investitori possa far valere i propri diritti in merito alla responsabilità di emissione e corretta informazione ricevuta sui dati di bilancio della banca in liquidazione.

Forse dobbiamo pensare che un ostacolo alla vigilanza da parte degli amministratori della banca in cui si nascondono a bilancio perdite pari al capitale netto della banca stessa, sia meno grave di un profilo Mifid inadeguato compilato allo sportello? In tal caso per quale motivo tale categoria di risparmiatore privato non può accedere al percorso arbitrale? (cfr. allegato 3).

Di fatto il testo sull'arbitrato utilizza lo stesso perimetro di beneficiari del rimborso forfettario, e abbatte solo una parte e non tutte le barriere di accesso, discriminando ancora una volta gli investitori:

FORFETTARIO/ARBITRATO

- 1. rapporto negoziale diretto X X
- 2. limite di reddito o limite di patrimonio mobiliare X
- 3. data limite di acquisto al 12 giugno 2014 X

Sulla base di quanto sopra ci permettiamo di suggerire una variazione dell'art.2 comma 1 lettera a:

a) <investitore>: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'art. 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (di seguito legge di stabilità per il 2016) si cancella: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione che li ha *emessi*.

Comitato Risparmiatori Azzerati dal Decreto Salva-Banche Alvise Aguti, Silvia Battistelli, Vincenzo Lacroce

^{*} https://www.fitd.it/Home/FDS_faq#!8